

SCHEMA TECNICA

Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

**Art. 2, D.L. n. 73/2021, c.d. "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 106/2021, D.M. MISE 9.09.2021 e Provvedimento AdE n.
336230/2021**

RISORSE DISPONIBILI

140 milioni di euro

BENEFICIARI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n. 105/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 140/2021 (cfr. circolare Fipe n. 140/2021), dei 140 milioni di euro complessivamente stanziati per la misura, 20 sono destinati in via prioritaria alle imprese che svolgono come attività prevalente quella contraddistinta dal Cod. Ate. 93.29.10, vale a dire **discoteche, sale da ballo, night-club e simili**¹.

Per quel che concerne le rimanenti risorse finanziarie (vale a dire 120 milioni di euro), i soggetti beneficiari vengono individuati all'Allegato 1 del DM 9 settembre 2021², tra i quali figurano, per quel che più interessa i Pubblici Esercizi, le imprese che svolgono come attività prevalente:

- **56.21.00** Catering per eventi, banqueting;
- **92.00.02** Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
- **92.00.09** Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse;
- **93.29.10** Discoteche, sale da ballo night-club e simili;
- **93.29.30** Sale giochi e biliardi.

REQUISITI

Per poter beneficiare del sostegno economico, gli istanti, devono, alla data della presentazione della richiesta:

- a) essere titolari di partita IVA già attiva alla data:
 - del 23 luglio 2021, per i soggetti che accedono prioritariamente ai 20 milioni di euro;
 - del 26 maggio 2021, per coloro che accedono ai restanti 120 milioni di euro;
- b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
- c) non essere già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 (art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014).

¹ Il testo normativo fa riferimento alle attività che alla data dello scorso 23 luglio risultavano ancora chiuse in conseguenza delle misure restrittive anti Covid-19. L'art. 4, comma 1, lett. a) del D.M. 9 settembre 2021 ha precisato che deve trattarsi esclusivamente delle imprese sopra indicate.

² DM del MISE, di concerto con il MEF pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240/2021 (cfr. circolare Fipe n. 145/2021)

FORMA E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

L'aiuto è riconosciuto sotto forma di contributo a fondo perduto:

- 20 milioni di euro saranno ripartiti in egual misura tra i soggetti richiedenti con Cod. Ate. prevalente 93.29.10 con un limite massimo, per ciascun beneficiario, di 25.000 euro;
- i restanti 120 milioni di euro saranno ripartiti, tra quelli aventi titolo, con le seguenti modalità:
 - euro 3.000, per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000;
 - euro 7.500, per quelli con ricavi e compensi tra 400.000 e 1.000.000 euro;
 - euro 12.000, per coloro che hanno ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000.

Le imprese che svolgono come attività prevalente quella identificata con Cod. Ate. 93.29.10 (vale a dire discoteche, sale da ballo, night-club e simili), laddove in possesso dei rispettivi requisiti, possono accedere non soltanto al beneficio a valere sui 20 milioni di euro, ma anche al contributo calcolato sulle restanti risorse finanziarie.

A titolo esemplificativo, tali imprese possono accedere potenzialmente a entrambe le voci di contributo, potendo conseguire un contributo a fondo perduto massimo di euro 28.000, 32.500 o 37.000 euro (25.000 + 3.000/7.500/12.000).

COME ACCEDERE

Per accedere al beneficio occorrerà presentare esclusivamente in via telematica – mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate - un’istanza, anche per il tramite di un intermediario, a partire dal **2 dicembre prossimo e non oltre il 21 dicembre 2021** (cfr. *infra* la modulistica e le relative specifiche e istruzioni, elaborati dall’Agenzia delle Entrate).

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate precisa che, in primo luogo, si procederà alla ripartizione dei 20 milioni di euro destinati, come già rilevato, ai soggetti con Cod. Ate. prevalente 93.29.10.

Successivamente, verranno ripartite le restanti risorse, cui potrebbero aggiungersi eventuali rimanenze del primo riparto, salva la possibilità che l’Agenzia delle entrate provveda a ridurre proporzionalmente la misura dei contributi, nel caso in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante **accredito sul conto corrente** indicato nell’istanza, che deve essere necessariamente **intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo**.

CONTROLLI

Qualora, a seguito delle attività di controllo, il contributo risulti in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate recupererà l’importo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del D.Lgs n. 471/1997 (dal 100 al 200% della misura del contributo) e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973 (4% annuo). A seconda dei casi può, altresì, trovare applicazione l’art. 316-ter del codice penale (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato).

MODULISTICA ISTRUZIONI E SPECIFICHE

- [modello di istanza](#);
- [istruzioni per la compilazione](#);
- [specifiche tecniche](#)